

Attuata in Italia la direttiva 2000-31-CE sul commercio elettronico

SOMMARIO

- La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/EC e la normativa italiana
- I “servizi della società dell’informazione”
- Gli obblighi di informazione nelle comunicazioni commerciali
- Brevi cenni alle responsabilità del provider

La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/EC e la normativa italiana

La direttiva 2000/31/CE concernente alcuni aspetti dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo l’8 giugno 2000.

In base all’art. 22 della direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 17 gennaio 2000, ma solo ora è avvenuto il recepimento in Italia con il D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

Il decreto di recepimento si inserisce in un contesto normativo molto frammentato, costituito da una serie di provvedimenti che si sono susseguiti ed integrati da dieci anni a questa parte disciplinando prima aspetti particolari delle transazioni telematiche ed ora, con un provvedimento nelle intenzioni esaustivo, l’intera materia del commercio elettronico. Lo stesso legislatore europeo è intervenuto più volte per regolamentare la materia.

Così, si sono succeduti nel tempo il D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, che ha disciplinato i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, in attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE; il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 che ha riformato la disciplina del settore del commercio; il D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, attuativo della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. A tali provvedimenti legislativi si è poi aggiunta la circolare del Ministero dell’Industria e delle Attività Produttive n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico".

I “servizi della società dell’informazione”

Il decreto n.70/2003 e la direttiva 2000/31/CE si soffermano su che cosa s’intende per "servizi della società dell’informazione" ai quali è applicabile la normativa in oggetto: ai sensi dell’articolo 1 punto 2 della direttiva 1998/34/CE (come modificata dalla direttiva 1998/48/CE), si intende per “servizio della società dell’informazione” qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della definizione s’intende:

- “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione dei dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

Attuata in Italia la direttiva 2000-31-CE sul commercio elettronico

- “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Un esame delle disposizioni complica però una definizione che parrebbe essere estremamente chiara. Esistono infatti una serie di esclusioni comuni a tutti gli interventi legislativi che non includono nel loro campo di applicazione settori specifici come le transazioni finanziarie, bancarie e assicurative, le aste online, le compravendite immobiliari.

Gli obblighi di informazione nelle comunicazioni commerciali

Vediamo più nello specifico che obblighi prevede il nuovo decreto per i prestatori di servizi.

Innanzitutto l'art. 7 prevede l'obbligo di fornire e di tenere aggiornate una serie di informazioni generali in parte comuni a quanto previsto dalla normativa precedente, quali le informazioni identificative del prestatore, gli estremi per un immediato contatto, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il prezzo per avvalersi dei servizi. Per un elenco esaustivo si rimanda al testo dell'articolo.

Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
 - a. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 - b. il domicilio o la sede legale;
 - c. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 - d. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
 - e. gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
 - f. per quanto riguarda le professioni regolamentate:
 1. l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione
 2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
 3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
 - g. il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
 - h. l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
 - i. l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

Altri obblighi informativi riguardano più specificamente le comunicazioni commerciali, che devono inderogabilmente contenere dal primo invio un'informativa che si tratta di comunicazione

Attuata in Italia la direttiva 2000-31-CE sul commercio elettronico

commerciale, la persona fisica o giuridica per conto della quale la comunicazione commerciale è effettuata, che si tratta di un'offerta promozionale e le relative condizioni d'accesso, che si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relativi condizioni di partecipazione.

Se la comunicazione commerciale non è stata sollecitata dall'utente ed è trasmessa via posta elettronica, oltre agli obblighi previsti dai D. Lgs. n. 185/1999 e n. 171/1998 in materia di tutela dei contratti a distanza e telecomunicazioni, deve identificarsi immediatamente come tale e deve in modo chiaro e inequivocabile contenere l'indicazione che il destinatario può opporsi in futuro a comunicazioni siffatte. Inoltre, la prova del carattere sollecitato della comunicazione spetta al prestatore, con un'inversione dell'onere della prova.

Brevi cenni alle responsabilità del provider

Passiamo ora ad una breve analisi delle responsabilità dei providers per attività di trasporto - *mere conduit*, memorizzazione temporanea - *caching* e memorizzazione - *hosting*.

Il decreto n.70, così come la direttiva, prevede in generale l'esclusione delle responsabilità per i providers a talune precise condizioni.

Per i servizi di *mere conduit*, l'art. 14 stabilisce che il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che il prestatore del servizio:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Queste attività di trasmissione e fornitura di accesso includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

L'art. 15 prevede per l'attività di *caching* che il prestatore non sia responsabile delle memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che il prestatore di servizi:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Attuata in Italia la direttiva 2000-31-CE sul commercio elettronico

L'art.16 del nuovo decreto disciplina infine il c.d. "hosting", precisando che il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore di servizi:

- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, o
- b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

L'esclusione della responsabilità del prestatore di servizi per hosting non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

In tutti i casi prospettati, se l'autorità giudiziaria o amministrativa con funzioni di vigilanza rilevasse violazioni nell'esercizio dell'attività di trasmissione e fornitura d'accesso potrà esigere anche in via d'urgenza che il provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Fondamentale è la precisazione contenuta nell'art. 16, che esclude qualsiasi obbligo di sorveglianza da parte dei providers.

Il legislatore italiano ha però scelto di avvalersi della possibilità fornita dalla direttiva europea di stabilire che i prestatori dei servizi abbiano un obbligo di informazione nei confronti dell'autorità: essi sono infatti tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Inoltre, il provider è ritenuto civilmente responsabile se, in seguito ad una richiesta dell'autorità, non agisce per impedire l'accesso al contenuto memorizzato o se, avendo avuto conoscenza dell'illiceità o del pregiudizio a terzi del contenuto del servizio, non provvede ad informare l'autorità competente.

Daniela Rocca

Consulente Legale

Studio Notarile Genghini